

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 3

REATI TERRORISTICO EVERSIVI

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016

*Il documento se scaricato dal sito istituzionale o dalla rete aziendale è in distribuzione non controllata.
Prima dell'utilizzo verificare che lo stato di revisione sia quello vigente.*

*Il documento è proprietà di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali.
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata.*

1	03/12/15	Recepimento variazioni della struttura organizzativa aziendale Richiamo testo D.Lgs. 231/2001	 S. Ricci [PODV]	 A. Toto [ADE]	 A. Toto [PCDA]
0	21/10/11	Emissione	F.to S. Ricci	F.to A. Toto	F.to A. Toto
			S. Ricci [PODV]	A. Toto [ADE]	A. Toto [PCDA]
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
STATO DELLE REVISIONI			ITER DI EMISSIONE		

INDICE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 3	3
2.	FATTISPECIE RILEVANTI (art. 25 quater del Decreto).....	4
2.1.	ART. 25-QUATER DEL DECRETO	4
2.2.	DELITTI DEL CODICE PENALE E DI LEGGI SPECIALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER DEL DECRETO.....	4
2.3.	DELITTI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999 PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, RICHIAMATI DALL'ART. 25- QUATER DEL DECRETO.....	6
3.	PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI TERRORISTICO EVERSIVI	7
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	8
4.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	8
4.2.	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	9
4.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	9
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SINGOLI REATI CONTRO LA P.A.....	10
5.1.	RAPPORTI CONTRATTUALI O DI SOLIDARIETÀ CON SOGGETTI OD ORGANIZZAZIONI INSEDIATI PRESSO PAESI AD ELEVATO RISCHIO TERRORISTICO O CHE IVI RICERCHINO PROPRI INTERESSI.	10
5.2.	DIPENDENTI, FORNITORI, AGENTI, PROCACCIATORI D'AFFARI ED ALTRI COLLABORATORI	11
5.3.	GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE	12
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V.	12
7.	TESTO DELL'ART. 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001	13

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 3

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partners coinvolti in Processi Sensibili che possano favorire contatti o l'instaurazione di rapporti di qualsiasi tipo con potenziali individui od organizzazioni di stampo terroristico-eversivo o con i relativi membri.

Obiettivo della presente parte speciale è che i soggetti sopra individuati prevenzano per quanto possibile qualsiasi occasione di contatto con le predette organizzazioni, onde ridurre ad un livello accettabile il rischio di contribuire alla commissione di alcuno dei Reati indicati nel successivo paragrafo, ed a tal fine tengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati.

Come anticipato nella parte generale, la prevenzione di tutti i Reati, ivi compresi quelli di cui alla presente parte speciale, presuppone una costante ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo delle diverse strutture a TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, nonché la verifica di adeguatezza dei criteri di attribuzione delle relative responsabilità. Sono stati a tal fine individuati i seguenti presidi principali:

- ▣ Modello;
- ▣ Codice Etico;
- ▣ sistema sanzionatorio disciplinare;
- ▣ sistema di comunicazione interna.

Sono stati altresì individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale, ed in particolare:

- ▣ l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) autonomo ed indipendente, cui è affidato il compito di assicurare l'effettiva osservanza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello, che si raccordi sistematicamente con gli Organi Sociali; meccanismi idonei a documentare ed a consentire la verificabilità *ex post* delle attività aziendali, con particolare riferimento - nel caso in esame - a quelle suscettibili di contiguità o di strumentalità alle attività di stampo terroristico-eversivo; un sistema definito e chiaro di riparto delle attribuzioni e delle responsabilità interne; criteri adeguati di selezione iniziale e di monitoraggio successivo di Dipendenti, Consulenti e Partners, tra i quali ultimi meritano particolare attenzione gli agenti ed i clienti insediati presso o aventi relazioni con Paesi ad elevato rischio terroristico;
- ▣ l'adozione del Codice Etico, che costituisce la sintesi dei valori aziendali di riferimento, debitamente diffuso a tutti i Dipendenti, i Consulenti ed i Partners, e costantemente aggiornato e monitorato a cura dell'O.d.V.;
- ▣ un sistema disciplinare idoneo a garantire l'effettività delle prescrizioni interne ed a fornire una risposta sanzionatoria immediata ad eventuali violazioni;
- ▣ un sistema di comunicazione interna capillare ed efficace, idoneo a far circolare in modo tempestivo e continuativo informazioni analitiche e complete anche attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti *intranet*, numeri verde interni ed altri simili strumenti.

Verranno qui di seguito indicati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili", ossia a rischio di commissione dei Reati contemplati nella presente parte speciale;
- b) i principi fondamentali di riferimento, in attuazione dei quali saranno vagliate ed eventualmente integrate o adottate procedure aziendali idonee a favorire la corretta applicazione del Modello per i Reati contemplati nella presente parte speciale;

- c) i principi ispiratori delle attività di controllo ed informative da e verso l'O.d.V. ed i responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano.

2. FATTISPECIE RILEVANTI (art. 25 quater del Decreto)

2.1. ART. 25-QUATER DEL DECRETO

L'art. 25-*quater* del Decreto commina a carico degli enti responsabili sanzioni pecuniarie variamente graduate, fino ad oltre 1,5 milioni di euro, nonché sanzioni interdittive dell'attività, o di singoli suoi segmenti, per un periodo che va da un minimo di un anno fino all'interdizione definitiva, *"in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ..."* o *"che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"*.

Dal punto di vista sistematico, i delitti richiamati dalla disposizione in esame sono previsti da fonti interne ed internazionali tra loro assai variegate, ma tutte accomunate da finalità terroristico-eversive, ossia dal perseguimento di scopi di contrasto e di sovversione violenta delle basi dell'ordinamento democratico mediante strumenti idonei a spargere il terrore. Tale dato comune consente di orientare univocamente i presidi e le misure di cui alla presente parte speciale del Modello, a prescindere dalla individuazione in concreto di tutte le fattispecie terroristico-eversive previste nell'ordinamento attualmente o in futuro.

Una breve ricognizione delle principali fattispecie attuali sembra comunque opportuna, pur senza pretesa di esaustività, al fine di ricavare ulteriori elementi comuni utili in questo contesto.

2.2. DELITTI DEL CODICE PENALE E DI LEGGI SPECIALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER DEL DECRETO

Le fattispecie qui di seguito elencate costituiscono l'impianto centrale dei delitti di stampo terroristico-eversivo all'interno del codice penale, come modificato a più riprese da leggi speciali intese a rafforzare il potere preventivo-repressivo dello Stato.

La mera **istigazione** alla commissione di uno di tali delitti, si rammenta, è autonomamente punita a norma dell'art. 302 del codice penale, *"se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso"*; diversamente, se cioè l'istigazione è accolta e il delitto commesso, si ricadrà verosimilmente in una ipotesi di concorso nel delitto terroristico-eversivo.

Non sembra, ad un esame letterale delle norme, che gli enti possano rispondere di tale delitto a norma del Decreto, posto che l'art. 25-*quater* sopra richiamato si riferisce *"alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"*, non anche alla mera istigazione non seguita dalla commissione del fatto istigato. Nel dubbio, è comunque opportuno considerare rilevante anche tale fattispecie, agli effetti della responsabilità degli enti.

a) **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)**

Viene punito **"chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"** e, in modo più mite, i meri partecipanti a tali associazioni. La finalità di terrorismo qui considerata *"ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un*

organismo internazionale".

Il delitto in esame è ravvisabile nel compimento di qualsiasi atto, da chiunque commesso, rivolto (i) principalmente alla creazione, alla gestione o al sostegno economico di gruppi organizzati che perseguano finalità terroristiche-eversive, ma anche (ii) alla mera adesione a tali gruppi ovvero, nelle forme del concorso, alla prestazione dall'esterno di qualsiasi contributo inteso a favorire le suddette finalità.

Non è chiaro se sia attratta nell'orbita del Decreto l'autonoma fattispecie dell'assistenza agli associati (art. 270-ter del codice penale), che consiste nella prestazione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a partecipanti all'associazione, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento. Ragioni prudenziali comuni a quelle già illustrate in relazione al delitto di istigazione (art. 302), oltre alla difficoltà di individuare una precisa linea di demarcazione rispetto alla fattispecie concorsuale - sicuramente rilevante ai fini del Decreto - fanno propendere per una risposta affermativa. L'assistenza prestata continuativamente costituisce un'aggravante, mentre qualora beneficiario dell'assistenza sia un prossimo congiunto ricorre una causa di non punibilità.

b) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Viene qui sanzionata la condotta di **"chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona"**. Fattispecie aggravate ricorrono qualora dalla commissione del delitto derivino una lesione grave o gravissima, o addirittura la morte della vittima, nonché laddove l'attentato sia rivolto *"contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni"*.

A prescindere dalla forma associativa o individuale del soggetto attivo, rileva in questo caso l'utilizzo strumentale della vita o dell'incolumità fisica della vittima nel perseguimento delle finalità terroristiche-eversive comuni a tutte le fattispecie in esame, come detto.

c) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Viene punito dalla presente disposizione, **"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali"**, ossia di armi e materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 del codice penale ⁽¹⁾ e *"idonee a causare importanti danni materiali"*. Costituiscono ipotesi aggravate i fatti diretti contro organi di rango costituzionale previsti dal nostro ordinamento, nonché quelli che abbiano cagionato *"pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale"*.

Cambiano, in questo caso, le modalità di spargimento del terrore e l'obiettivo immediato della condotta criminosa. Quanto alle prime, rileva l'impiego di armi distruttive; quanto al secondo, i beni altrui, evidentemente di una certa valenza economica, strategica o simbolica, dal momento che la finalità terroristica è immanente anche a questo delitto.

d) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.)

⁽¹⁾ Il quale ai commi 2 e 3 così dispone: *"Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti"*.

Il delitto in esame è commesso da "**chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione ordine democratico sequestra una persona**". La pena è più elevata qualora dal sequestro derivi comunque la morte della persona sequestrata, ed inferiore per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà.

Analogamente alla figura, già esaminata, dell'attentato terroristico, nel delitto in esame viene sacrificato un bene essenziale della persona umana, la libertà, per la solita finalità terroristico-eversiva, vero e proprio collante di tutte le fatti specie fin qui esaminate.

2.3. DELITTI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999 PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER DEL DECRETO.

In base all'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999, ratificata con legge 14 gennaio 2003, n. 7, commette un Reato ai sensi della convenzione medesima chiunque deliberatamente eroga o raccoglie fondi al fine o nella consapevolezza di un loro impiego, anche parziale, per realizzare (i) un atto qualificato criminoso a norma di uno dei trattati internazionali chiamati in allegato alla convenzione, e più oltre indicati, ovvero, (ii) qualsiasi altro atto inteso a cagionare la morte o lesioni gravi di persone non attivamente coinvolte in situazioni di conflitto armato, quando tale atto è per sua natura o per il contesto di riferimento rivolto a diffondere il panico in una nazione, ovvero a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa. Il Reato è commesso in ogni caso a prescindere dall'effettiva destinazione dei fondi alla causa criminale indicata *sub* lett. (i) e (ii), ed anche qualora l'erogazione o la raccolta dei fondi sia solo tentata. Inoltre non vale, ai fini della rilevanza penale della condotta, la distinzione tra i ruoli di complicità, organizzazione, direzione, sviluppo o semplice concorso nella realizzazione del Reato.

I trattati richiamati in allegato alla convenzione sono i seguenti:

- # convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata all' Aja il 16 dicembre 1970 e ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 906. A norma di tale convenzione, commette un Reato chiunque, a bordo di un aeromobile in volo, (i) illecitamente e con violenza o con minaccia di violenza si impadronisce dell'aeromobile o ne esercita il controllo o tenta di commettere uno di questi atti, oppure (ii) è complice di una persona che commette o tenta di commettere uno di questi atti;
- # convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971 e ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 906. Ai sensi di questa convenzione, commette un Reato chiunque illecitamente e intenzionalmente (i) compie un atto di violenza a danno di una persona che si trova a bordo di un aeromobile ad uso civile in volo, se questo atto è tale da compromettere la sicurezza dell'aeromobile, o (ii) distrugge un aeromobile in servizio ad uso civile o causa a tale aeromobile danni che lo rendono inadatto al volo oppure compromettono la sua sicurezza in volo, o (iii) mette o fa mettere su un aeromobile in servizio ad uso civile dispositivi o sostanze che possono distruggere l'aeromobile o causargli danni che lo rendono inadatto al volo oppure compromettono la sua sicurezza in volo, o (iv) distrugge o danneggia impianti o servizi di navigazione o ne disturba il funzionamento, se uno di questi atti è tale da compromettere la sicurezza di aeromobili ad uso civile in volo, o ancora (v) comunica un'informazione che sa essere falsa e compromette così la sicurezza di un aeromobile ad uso civile in volo. Il Reato sussiste anche nella forma del tentativo o nel ruolo di complice;
- # convenzione per la repressione e la prevenzione dei reati contro le persone

internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 e ratificata con legge 8 luglio 1977, n. 485. Vengono considerati Reati (i) l'omicidio volontario, il sequestro di persona o un'altra aggressione alla persona o alla libertà di una persona internazionalmente protetta, (ii) un'aggressione violenta alla residenza ufficiale o all'abitazione privata o ai mezzi di trasporto di una persona internazionalmente protetta, suscettibile di mettere in pericolo la sua persona o la sua libertà, (iii) la minaccia o il tentativo di commettere una qualsiasi di tali aggressioni, nonché la partecipazione in veste di complice;

- ‡ convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979 e ratificata con legge 26 novembre 1985, n. 718. Viene considerato Reato di cattura di ostaggi il sequestro di una persona o il tenerla in proprio potere, minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione intergovernativa, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un dato atto o ad astenersene, subordinando la liberazione del sequestrato a tale azione od omissione. Il tentativo o la complicità con l'autore del Reato sono parimenti considerati Reati;
- ‡ convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, adottata a Vienna il 3 marzo 1980 e ratificata con legge 7 agosto 1982, n. 704. Vengono considerati Reati, anche ove tentati o in concorso con altri, la ricezione, il possesso, l'uso, il trasferimento, la trasformazione, l'alienazione o la dispersione non autorizzati di materiale nucleare in modo da cagionare ad una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime, o da determinarne il pericolo; costituisce un Reato punito meno severamente il danno di particolare gravità arrecato a cose con le modalità predette, ovvero il pericolo di detto evento;
- ‡ protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, ratificato con legge 30 novembre 1989, n. 394, complementare alla convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971;
- ‡ convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, fatti a Roma il 10 marzo 1988 e ratificati con legge 28 dicembre 1989, n. 422;
- ‡ convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata a New York il 15 dicembre 1997 e ratificata con legge 14 febbraio 2003, n. 34. Vengono considerati Reati, se effettuati intenzionalmente e illecitamente, la consegna, la collocazione, l'induzione all'esplosione o alla detonazione di un ordigno esplosivo, incendiario o emittente agenti tossici, biologici, radioattivi o altre analoghe sostanze, in o contro un sito accessibile al pubblico, una struttura governativa, un sistema di trasporto o un'infrastruttura pubblici, nell'intento di causare (i) la morte o gravi lesioni corporali, oppure (ii) massicce distruzioni dell'obiettivo, tali da comportare considerevoli perdite economiche.

3. PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI TERRORISTICO EVERSIVI

Processi e Attività Sensibili in relazione ai reati terroristico eversivi anche con riferimento ai reati di cui agli artt. 648 – 648bis e ter c.p.p. (Paesi a rischio)

- ‡ Gestione dei rapporti istituzionali;
- ‡ Selezione dei fornitori;
- ‡ Stipula e gestione di contratti e ordini acquisto;

- # Acquisizione di commesse;
- # Richiesta di autorizzazioni e licenze;
- # Negoziazione di contratti;
- # Gestione finanziaria.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- # Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- # Amministratore Delegato
- # Affari Legali e Societari
- # Direzione Generale Italia
- # Direzione Generale Estero
- # Commerciale e Gare / Prequalifiche Italia
- # Commerciale e Gare / Prequalifiche Estero
- # Acquisti
- # Macchinari Logistica e Magazzino

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

TOTO S.p.A. Costruzioni Generali deve dotarsi di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle competenze in senso orizzontale e verticale, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e del soggetto preposto, dei relativi poteri e delle connesse responsabilità;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei ruoli e dei poteri predetti (all'interno di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali e nei confronti dei terzi);
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne, in particolare, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) adeguato livello di formalizzazione (procedure scritte);
- (ii) all'interno di ciascun processo, netta distinzione funzionale tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo (c.d. "separazione dei compiti");
- (iii) documentazione e conservazione di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità").

In particolare:

- # l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definiti chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i Dipendenti;
- # devono essere definite apposite procedure operative che regolino la selezione, la classificazione ed il monitoraggio dei principali agenti, fornitori e clienti, oltre che dei Dipendenti, e in generale dei Partners e dei Consulenti, nonché la verifica e l'aggiornamento costanti dei relativi requisiti soggettivi, secondo criteri

- predeterminati, oggettivi e trasparenti;
- ▣ devono essere separate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività che presiedono alle procedure predette;
 - ▣ deve essere assicurato un controllo su tutti i flussi finanziari ed eventuali altre utilità di ammontare o di valore rilevante in uscita, con particolare riferimento a quelli diretti verso Paesi ad elevato rischio terroristico;
 - ▣ tutti i contratti stipulati con agenti, fornitori e clienti debbono contenere clausole di risoluzione automatica nei casi di fondato sospetto di collusione della controparte con attività o intenti terroristico-eversivi; la credibilità anche parziale del contratto a terzi, nonché la rilevante modifica della compagine societaria della controparte, devono essere soggette a limitazioni e/o divieti.

4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono I seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono in nome e per conto di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura formale sempre rigorosamente aggiornata;
- b) a ciascuna procura deve corrispondere una delega interna, anch'essa aggiornata, che tra l'altro individui il soggetto interno a TOTO S.p.A. Costruzioni Generali cui il delegato riporta gerarchicamente, le relative modalità e la relativa frequenza;
- c) l'ampiezza di ciascuna delega, anche in termini di potere di spesa, va correlata alle responsabilità e ad una posizione del delegato adeguata nell'organigramma aziendale;
- d) qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere TOTO S.p.A. Costruzioni Generali in Reati di terrorismo o eversione, è causa di revoca immediata di tutti i poteri conferiti all'interessato.

4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti ed i Partners sono tenuti a conformarsi ai seguenti principi generali:

- ▣ rigoroso rispetto di tutte le disposizioni normative anche sovranazionali, nonché di tutte le regole interne a TOTO S.p.A. Costruzioni Generali che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle disposizioni di contrasto o di prevenzione di fenomeni terroristico-eversivi;
- ▣ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto o contatto con soggetti od organizzazioni esterni, particolarmente se insediati in Paesi ad elevato rischio terroristico, secondo criteri di massima prudenza e trasparenza, previa in ogni caso assunzione di tutte le informazioni disponibili ed utili sul conto di tali soggetti ed organizzazioni;
- ▣ immediata segnalazione all'O.d.V. di qualsiasi soggetto correlato a TOTO S.p.A. Costruzioni Generali e di qualsiasi comportamento ad essa imputabile che destino il sospetto di una collusione con o di un coinvolgimento in attività od organizzazioni terroristico-eversive.

E' conseguentemente vietato:

- ▣ intraprendere o proseguire rapporti o contatti di qualsiasi genere, ivi inclusi il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato, con soggetti od organizzazioni non preventivamente selezionati o non sottoposti a verifiche successive secondo apposite procedure interne, o che risultino carenti - anche per cause sopravvenute - di alcuno dei requisiti previsti a tali fini. Assume una particolare rilevanza, in proposito, l'eventuale inclusione di tali soggetti od organizzazioni nelle liste dei sospettati di collusione con organizzazioni terroristiche, di volta in volta aggiornate e diramate dalle competenti autorità nazionali o sovranazionali;
- ▣ far transitare attraverso canali non ufficiali, e quindi non "tracciabili", flussi finanziari o altre utilità diretti, anche in modo frazionato, verso Paesi ad elevato rischio terroristico, ivi inclusi i casi di adesione a iniziative benefiche o di solidarietà, rispetto alle quali s'impone una previa verifica di attendibilità. L'O.d.V. deve in ogni caso essere informato preventivamente in modo circostanziato dell'invio di tali flussi o utilità;
- ▣ fare o accettare regali, liberalità o pagamenti, specialmente nei rapporti con i predetti Paesi a rischio, che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o in un intento benefico adeguatamente documentato ed autorizzato;
- ▣ violare qualsiasi altra regola contenuta nelle procedure aziendali, nel Codice Etico, nel Modello ed in tutti gli atti adottati in esecuzione dei medesimi, avuto particolare riguardo all'esigenza di prevenire il coinvolgimento di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali in fatti, comportamenti, relazioni o contatti a sfondo terroristico-eversivo.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SINGOLI REATI CONTRO LA P.A.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente cap. 4, oltre che dei principi già contenuti nella parte generale del presente Modello, l'adozione e l'osservanza di procedure relative ai singoli Processi Sensibili saranno improntate ai principi di seguito indicati per classi omogenee di processi. Le procedure saranno costantemente monitorate e periodicamente aggiornate secondo necessità.

5.1. RAPPORTI CONTRATTUALI O DI SOLIDARIETÀ CON SOGGETTI OD ORGANIZZAZIONI INSEDIATI PRESSO PAESI AD ELEVATO RISCHIO TERRORISTICO O CHE IVI RICERCHINO PROPRI INTERESSI

Tra le misure di prevenzione e controllo di cui TOTO S.p.A. Costruzioni Generali è dotata o si doterà, dovranno essere predisposte specifiche procedure che:

- ▣ definiscano con chiarezza ruoli e compiti tra ed all'interno delle funzioni e dei soggetti incaricati di gestire per conto di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali rapporti contrattuali o di solidarietà presso Paesi ad elevato rischio terroristico o con controparti insediate in o comunque collegate con detti Paesi, rendendo trasparenti e documentabili tutte le occasioni di scambio e di incontro relative a tali rapporti (ad es., mediante compilazione di schede informative, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione di tutti gli incontri), onde favorire il controllo costante di ogni singola fase di sviluppo dei rapporti medesimi. Particolare attenzione dovrà essere riservata, sotto tale profilo, agli ordinamenti (ed ai relativi organi di governo) che non offrano adeguate garanzie di trasparenza e di regolamentazione nella gestione degli appalti pubblici, o che siano caratterizzati da una situazione politica o amministrativa instabile. Per "Paesi ad elevato rischio terroristico" si intendono i Paesi di volta in volta qualificati tali dalle autorità nazionali di pubblica sicurezza e/o da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisca (es.: OCSE, ONU, NATO, ecc.);
- ▣ contemplino specifici flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte, in un'ottica

- di collaborazione, vigilanza reciproca, ponderazione delle scelte, coordinamento;
- ▣ individuino, nell'ambito di ciascuna funzione, i soggetti deputati a rappresentare TOTO S.p.A. Costruzioni Generali verso l'esterno, in particolare nella gestione dei predetti rapporti riguardanti Paesi ad elevato rischio terroristico. A tal fine, è necessario attenersi ai limiti evidenziati in apposite deleghe e procure, ed istituire strumenti di rendicontazione periodica sull'attività svolta nei confronti dell'O.d.V. e del responsabile di funzione;
 - ▣ assicurino la separazione delle funzioni competenti nelle fasi di ricerca di mercato, di gestione delle trattative e degli aspetti prenegoziali in generale, di conclusione del contratto e di esecuzione del rapporto. La presentazione di qualsiasi offerta a fini contrattuali o l'adesione a qualsiasi iniziativa di beneficenza o solidaristica dovrà essere preceduta da un'attenta verifica di congruità nonché dall'esame della controparte, anche mediante raffronto con le liste di soggetti ed organizzazioni sospetti diramate dalle competenti autorità;
 - ▣ prevedano la trasmissione obbligatoria di dati, denaro od altre utilità soltanto attraverso un sistema (anche informatico) ad accesso limitato che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati. In particolare, tutti gli atti e i documenti attinenti agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'ambito dei predetti rapporti, inclusa l'alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, dovranno essere (i) sempre accessibili agli organi di controllo, e in ogni caso (ii) affidati in esclusiva a una funzione estranea alla gestione di altre fasi del rapporto.

5.2. DIPENDENTI, FORNITORI, AGENTI, PROCACCIATORI D'AFFARI ED ALTRI COLLABORATORI

Mediante ulteriori misure, controlli e procedure, TOTO S.p.A. Costruzioni Generali:

- ▣ definirà i criteri di selezione dei Dipendenti, fornitori, agenti, procacciatori d'affari ed altri collaboratori attuali e potenziali, soprattutto nei Paesi ad elevato rischio terroristico, in modo da verificarne preventivamente e costantemente il possesso dei necessari requisiti di (i) assoluta estraneità ad organizzazioni o ad attività di tipo terroristico-eversivo, (ii) integrità, (iii) lealtà e (iv) competenza. A tal fine, particolare rilevanza potranno avere le informazioni assunte tramite autorità di pubblica sicurezza ed agenzie specializzate, i controlli periodici delle liste dei sospettati di attività o collusioni terroristiche ufficialmente diramate da autorità nazionali e sovranazionali, il controllo delle referenze obbligatoriamente fornite dagli interessati, ecc.;
- ▣ con particolare riferimento all'assunzione di Dipendenti o all'instaurazione di rapporti con altri soggetti rispetto ai quali sia per legge dovuto il nulla osta delle competenti pubbliche autorità, adotterà strumenti utili a velocizzare al massimo, anche mediante un'adeguata sensibilizzazione presso le sedi competenti, la procedura per l'ottenimento di tale nulla osta, astenendosi fino a tale momento dall'avviare alcun rapporto con l'interessato;
- ▣ definirà con chiarezza, anche mediante deleghe e procure, attribuzioni, poteri ed obblighi di riporto in capo ai responsabili della gestione dei rapporti con i soggetti predetti, distinguendo per competenza, per quanto possibile, la fase d'instaurazione ed eventualmente quella di chiusura del rapporto dalle fasi intermedie, e favorendo con ogni mezzo la trasparenza e la documentabilità delle stesse (ad esempio, mediante compilazione di schede informative, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione degli incontri);
- ▣ vieterà categoricamente di accettare o dare denaro od altra utilità o beneficio da parte o in favore dei predetti soggetti, che non trovino adeguata giustificazione e

trasparenza nell'ambito del relativo rapporto;

- ▣ disciplinerà qualsiasi rapporto con i predetti soggetti in modo da render palese che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nelle procedure aziendali, nel presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare la risoluzione immediata del rapporto e l'irrogazione di penali, salvo in ogni caso il maggior danno;
- ▣ favorirà con ogni mezzo la collaborazione e lo scambio di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali interessate, oltre che verso l'O.d.V. e/o il responsabile della singola funzione;
- ▣ definirà criteri di commisurazione dei compensi provvigionali e dei premi destinati ad agenti, procuratori e ad altri collaboratori in linea con quelli comunemente applicati sul mercato e proporzionati alle prestazioni dei beneficiari, così come previste nel relativo contratto. I rimborsi spese saranno effettuati contro presentazione di idonea documentazione di supporto;
- ▣ introdurrà strumenti di controllo costante sull'operato dell'agente, del procuratore o di altro collaboratore, specialmente se stabilito in Paesi ad elevato rischio terroristico, nonché strumenti di valutazione delle relative *performance*. Particolare cura sarà altresì posta nel controllo di tutti i soggetti, le organizzazioni, i centri di potere con cui l'agente, il procuratore e ogni altro collaboratore entrino in contatto per conto o nell'interesse di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali. Ai fini che precedono ciascun agente, procuratore ed ogni altro collaboratore saranno tenuti a fornire a TOTO S.p.A. Costruzioni Generali una rendicontazione periodica sull'attività svolta e sulle controparti incontrate.

5.3. GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le procedure che TOTO S.p.A. Costruzioni Generali dovrà adottare in relazione alla gestione, all'impiego ed al controllo delle risorse finanziarie, con particolare riferimento a quelle provenienti da o dirette verso Paesi ad elevato rischio terroristico:

- ▣ prevederanno la trasmissione - in automatico o a richiesta - di dati ed informazioni alla funzione deputata al controllo, attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ▣ prevederanno la separazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione, impiego e controllo delle risorse finanziarie, con obbligo di segnalare tempestivamente all'O.d.V. ipotesi di flussi finanziari "sospetti" in entrata o in uscita;
- ▣ individueranno specifiche condizioni e modalità d'impiego delle risorse finanziarie di rilevante ammontare, soprattutto ove destinate a Paesi ad elevato rischio terroristico, in modo che la funzione responsabile autorizzi l'impiego solo previa verifica dell'idonea documentazione giustificativa, oltre che della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza, necessità e legittimità.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi di propria iniziativa oppure a seguito di segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione soprattutto sulle attività connesse a Processi Sensibili, diretti a verificarne la coerenza con i principi espressi nel presente documento e con le procedure aziendali.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale

ritenuta rilevante.

7. TESTO DELL'ART. 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001

Art. 25-Quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ⁽¹⁾

* * *

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.